



REGOLAMENTO PER IL SOSTENIMENTO DEGLI ESAMI A DISTANZA

Art. 1

Modalità di svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame relative alla verifica di profitto per i corsi di laurea, all'esame finale per la discussione della tesi di laurea, agli esami finali o intermedi dei corsi di cui all'art. 1, lett. b) del Regolamento didattico di Ateneo, e comunque a tutti i corsi didattici attivati dall'Università di Sassari, sono svolte in presenza contestuale dell'esaminando e degli esaminatori.

Le prove possono essere svolte a distanza solo nei casi di cui all'articolo 2 e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Esame a distanza individuale

Lo studente può sostenere la prova di esame a distanza, su autorizzazione del Direttore della struttura didattica e su istanza dello studente stesso, quando è impossibilitato a recarsi presso la sede istituzionale dell'esame nei seguenti casi:

- a) ricovero ospedaliero, lontananza per fini di cura o malattia non occasionale;
- b) patologie o infermità di cui alla legge n. 104/1992 o alla legge n. 7/1999, che rendono pregiudizievole o gravemente disagiata il trasferimento;
- c) urgente e attuale necessità di assistenza al coniuge o parte dell'unione civile, o a parente o affine entro il secondo grado o convivente che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere precedenti;
- d) stato di detenzione o altra restrizione della libertà personale;
- e) limitazione della circolazione pubblica per cause imprevedibili.

Art. 3

Istanza e provvedimento

L'istanza di cui all'articolo precedente, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza della causa, deve essere presentata dallo studente al Direttore del Dipartimento o ai Presidenti dei corsi post lauream comunque denominati, mediante mail istituzionale o con atto sottoscritto, almeno quindici giorni prima della prova di esame, salvo che la causa non sopraggiunga.

Il Direttore o Presidente di cui al comma precedente provvede senza indugio. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso reclamo al Rettore con le medesime modalità di cui al comma 1.

In caso di immediata e imprevedibile urgenza, la domanda può essere proposta senza formalità al Presidente della commissione di esame che provvede nell'immediatezza, dandone atto a verbale.

Art. 4

Disposizione collettiva di didattica e di esami a distanza

Il Rettore per motivi di sicurezza o di sanità pubblica può disporre anche d'ufficio, con proprio decreto motivato, e previo nullaosta ministeriale di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 6.12.2024, che l'attività didattica e le prove di esame di cui all'articolo 1 siano



svolte, nell'intero Ateneo o in una o più strutture didattiche, con modalità a distanza.

Art. 5

Modalità tecniche di svolgimento delle prove di esame a distanza

Le prove di esame a distanza devono essere svolte mediante strumenti tecnici che consentono la reciproca e contestuale interlocuzione visiva e auditiva tra l'esaminando e gli esaminatori e tra questi ultimi.

Le caratteristiche tecniche devono in ogni caso consentire:

- a) la identificazione del candidato;
- b) la visibilità pubblica dei commissari e del candidato;
- c) la genuinità e la correttezza della prova.

Le caratteristiche tecniche possono essere disposte con provvedimento del Rettore; in mancanza sono stabilite senza formalità dal Presidente della commissione.

Art. 6

Verbale delle prove di esame

Se la prova di esame si svolge a distanza, se ne dà atto a verbale indicando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 7

Verifiche di regolarità

L'ateneo esegue, mediante gli organi competenti, controlli periodici sul funzionamento delle modalità di organizzazione e di svolgimento delle prove di esame a distanza.